



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Finanziato dall'Unione europea



Connessioni che seminano opportunità



AGGIORNAMENTI
ALLA NORMA
DEL **SISTEMA DI QUALITÀ**
NAZIONALE DI PRODUZIONE
INTEGRATA 2025

22 MAGGIO 2025 • ORE 10.00 | FORMA SPAZI • VIA CAVOUR 181 • 00184 ROMA

Principi generali per la definizione delle strategie di difesa


Irene Goia



GRUPPO DIFESA INTEGRATA

La legge 4 del 3 febbraio 2011 ha istituito all' art. 2 , comma 3, il SQNPI

Il DM 8 maggio 2014 n.4890 prevede l'istituzione dell' Organismo tecnico scientifico, organizzato nei sottogruppi specialistici



GDI – Gruppo Difesa Integrata

- Definisce le Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti (Linee guida nazionali - LGN)
- Verifica la conformità alle LGN dei disciplinari (Norme tecniche) regionali di difesa

Le LGN e la conformità dei disciplinari sono definite annualmente

LINEE GUIDA NAZIONALI - PREMESSA

Le “**Linee guida nazionali**” redatte dal GDI rappresentano uno **strumento di indirizzo** volto ad una sempre più consistente **armonizzazione delle “Norme Tecniche” regionali**, nel rispetto delle peculiarità climatico/ambientali, colturali e fitosanitarie che contraddistinguono le diverse zone agrarie del territorio italiano.

Le “**Linee Guida**” indicano i criteri d’intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell’ottica di un minor impatto verso l’uomo e l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni sostenibili.

Al fine di garantire il **rispetto delle peculiarità climatico/ambientali**, ogni Regione potrà differenziare le proprie Norme tecniche dalle linee guida, motivando tecnicamente le scelte.

LINEE GUIDA NAZIONALI – RIFERIMENTI NORMATIVI


Le LGN sono predisposte dal GDI tenendo conto di:

- Direttiva n. 128/09/UE relativa all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento a:
 - articolo n. 14, comma 1,2,3 e 4;
 - articolo n. 14, comma 5;
 - Allegato III;
- DLgs n. 150 del 14/8/2012 con particolare riferimento:
 - all'Articolo 20, relativo al recepimento della Direttiva n. 128/09/UE;
 - all'Articolo 2 comma 3;
- DM del 22 gennaio 2014 relativo al PAN (Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) con particolare riferimento al punto A.7.3 relativo alla difesa integrata Volontaria
- Il Regolamento (CE) n. 1107/2009, e gli atti conseguenti, con particolare riferimento alla lista delle s.a. candidate alla sostituzione di cui al Reg. n. 2015/408 dell'11/3/2015 e successive modifiche

Inoltre, si è tenuto conto di:

- Normativa fitosanitaria attualmente in vigore;
- Linee Guida Nazionali 2024;
- Norme tecniche attualmente in uso da parte delle Regioni e valutate dal GDI stesso;
- Innovazioni tecniche recentemente messe a disposizione dalla ricerca pubblica e privata ed evoluzione della fitofarmacopea.
- delle indicazioni del FRAC, dell'IRAC e dell'HRAC e le indicazioni scientifiche acquisite sul territorio per la gestione delle resistenze ai prodotti fitosanitari.

LINEE GUIDA NAZIONALI – DEFINIZIONE



LINEE GUIDA NAZIONALI

Parte generale
Norme comuni di coltura e
allegati

Parte speciale
Schede di coltura – norme
tecniche per la difesa e per il
controllo delle infestanti



LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Coltura non prevista nella regione di appartenenza


Coerentemente con quanto disposto al punto 5.1 della norma SQNPI “Adesione, Gestione e Controllo”, nel caso in cui la coltura non sia prevista nel disciplinare della Regione di appartenenza può essere adottata la corrispondente parte del disciplinare della Regione confinante.

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Vincoli da etichetta

Nell'applicazione delle norme tecniche devono comunque **sempre essere rispettate le indicazioni riportate sulle etichette** dei formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute vigente.

Le sostanze contenute nei prodotti fitosanitari con attività di bagnanti, coadiuvanti, antideriva, antidoti agronomici, sinergizzanti, di norma non vengono indicate nelle schede di coltura. Il loro impiego è in ogni caso ammesso, sia come componente di un prodotto fitosanitario, sia come prodotto fitosanitario, nel rispetto delle specifiche indicazioni di etichetta.



LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Smaltimento scorte

È ammesso l'impiego delle sostanze attive previste nelle norme tecniche stabilite per un anno, ma escluse nelle norme dell'anno seguente, esclusivamente per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore dei disciplinari regionali del nuovo anno o per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. Le sostanze interessate possono essere utilizzate secondo le modalità previste nei disciplinari regionali nell'anno precedente.

Nel caso di sostanze revocate le date di utilizzo sono quelle previste dal decreto

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Sostanze revocate

Le sostanze revocate, la cui data ultima d'utilizzo è prevista nel corso dell'anno di validità dei disciplinari vengono escluse dalle LGN

Le Regioni e PA hanno facoltà di mantenerle nei propri disciplinari specificando la data ultima di utilizzo

Tabella 3- Sostanze attive revocate. Aggiornamento al 20/11/2024

<i>Sostanze attive revocate</i>	<i>Scadenza utilizzo</i>
<i>Dimetomorph</i>	<i>20 maggio 2025</i>
<i>Mepanipyrim</i>	<i>20 maggio 2025</i>
<i>Spiromesifen</i>	<i>31 marzo 2025</i>
<i>Acibenzolar-S-methyl</i>	<i>10 luglio 2025</i>
<i>Spirotetramat</i>	<i>30/10/2025</i>
<i>Spinetoram</i>	<i>30/12/2025</i>

Le sostanze revocate dopo la pubblicazione delle LGN risultano ancora presenti.

Valgono **sempre** le indicazioni di data di ultimo utilizzo del decreto di revoca.

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Concia delle sementi

Salvo casi in cui nelle schede sia indicato un esplicito divieto, è sempre consentita la concia di tutte le sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tali impieghi.

Le schede di coltura possono riportare ulteriori indicazioni sull'utilizzo di semi concati.

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Criteri adottati nella scelta dei prodotti fitosanitari

Nell'applicazione della difesa integrata devono essere privilegiati, ogniqualvolta possibile, i metodi non chimici di difesa fitosanitaria, così come prescritto dalla direttiva 2009/128/CE, ed indicati, avversità per avversità, nelle schede di coltura delle Norme tecniche.

Laddove questi metodi non risultassero sufficienti al contenimento delle avversità è consentito il ricorso all'utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive previste nelle schede di coltura.

Le sostanze attive sono selezionate applicando, per quanto possibile nella gestione complessiva delle strategie di difesa, specifici criteri.

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Criteri adottati nella scelta dei prodotti fitosanitari

- Eliminazione/limitazione delle sostanze attive «**candidate alla sostituzione**», approvate a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, ed elencate nell'allegato, parte E, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
- Limitazione delle sostanze attive classificate **pericolose per l'ambiente acquatico**
- Limitazione dei prodotti con indicazioni di pericolo relative ad **effetti cronici sull'uomo** - CMR
- Limitazione delle **sostanze attive poco selettive**
- Limitazione delle deroghe relative a prodotti che contengono **sostanze attive non approvate** a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009, autorizzate per emergenze fitosanitarie ai sensi dell'art. 53 dello stesso
- Limitazioni alle sostanze attive contenute nei prodotti che sono caratterizzati dalla presenza del pittogramma GHS06 «**teschio con tibie incrociate**»

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Allegato II

Sostanze attive classificate come “Candidati alla sostituzione” ai sensi del Reg. 408/2015/UE e successive integrazioni (ss.mm.ii).

Aggiornamento al 20/11/2024

Insetticidi, nematocidi e acaricidi candidati alla sostituzione

Cypermetrina, Emetectina benzoato, Esfenvalerate, Etofenprox, Etoxazole, Lambda-Cyhalothrin, Metam potassium, Metam sodium, Methossifenozone, Pirimicarb, Tebufenpyrad.

Diserbanti candidati alla sostituzione

Aclonifen, Chlortoluron, Diclofop methyl, Diflufenican, Flufenacet, Halosulfuron metile, Imazamox, Lenacil, Metribuzin, Metsulfuron methyl, Nicosulfuron, Oxyfluorfen, Pendimethanil, Propyzamide, Prosulfuron, Sulcotrione, Tembotrione, Tri-allate.

Fungicidi e fitoregolatori candidati alla sostituzione

Benzovindiflupyr, Bromuconazole, Cyprodinil, Difenconazole, Fludioxonil, Fluopicolide, Metalaxyl, Metconazole, Paclobutrazolo, Prodotti rameici (Miscela Bordolese, Rame idrossido, Rame ossicloruro, Rame ossido, Rame solfato tribasico), Tebuconazole e Ziram.

Link per elenco candidati alla sostituzione: [EU Pesticides Database - Active substances \(europa.eu\)](https://europa.eu/eu-pesticides-database/active-substances) > Search options > Type> Candidate for Substitution

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Criteri adottati nella scelta dei prodotti fitosanitari

Prodotti con indicazioni di pericolo relative ad effetti cronici sull'uomo - CMR

H350i Può provocare il cancro se inalato,

H351 Sospettato di provocare il cancro;

H340 Può provocare alterazioni generiche;

H341 Sospettato di provocare alterazioni generiche

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;

H360D Può nuocere al feto;

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.

H360F Può nuocere alla fertilità.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

H361d Sospettato di nuocere al feto.

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto.

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Indicatori di rischio armonizzato

Direttiva (UE) 2019/782 del 15 maggio 2019 recepita con Decreto interministeriale del 7 novembre 2019 (MASA, MASAF e Salute).

Indicatore di rischio armonizzato 1 basato su ponderazione del pericolo delle diverse sostanze attive.

Tabella di ripartizione delle sostanze attive (approvate o non approvate a norma del regolamento (CE) n 1107/2009)

Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
Sostanze attive a basso rischio	Sostanze attive approvate che non rientrano in alte categorie	Sostanza attive approvate che sono candidate alla sostituzione	Sostanze attive che non sono approvate
Ponderazione del pericolo			
1	8	16	64

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Mode of Action (MoA) – Allegato III

Nell'allegato III delle LGN vengono riportate le classificazioni delle diverse sostanze e i relativi rischi di resistenza come indicati dai relativi comitati: FRAC (fungicidi), IRAC (insetticidi) e HRAC (erbicidi).

Le strategie di difesa devono prevenire e gestire lo sviluppo di resistenze dei parassiti ai prodotti fitosanitari.

Nelle etichette dei prodotti fitosanitari sono riportati i codici dei meccanismi di azione delle sostanze attive. Alcune etichette riportano anche indicazioni specifiche per prevenire le resistenze.

Il rischio di resistenze viene considerato nella valutazione delle sostanze attive. Possono essere inseriti limiti e indicazioni nelle schede di coltura.

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Sostanze attive di base

Sostanze attive di base Art. 23 del Reg. 1107/2009

- a) non è una sostanza potenzialmente pericolosa; e
- b) non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici; e
- c) non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza e da un semplice agente diluente; e
- d) non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario.

è considerata sostanza di base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002

L'etichetta del prodotto, se utilizzato a scopi fitosanitari, deve indicare che la Sostanza di Base contenuta è approvata ai sensi dell'Art. 23 del Reg. (CE) n. 1107/2009

LE SOSTANZE ATTIVE DI BASE SI POSSONO SEMPRE USARE

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

2024

Norme generali punto 5.1

- Possono essere utilizzate tutte le **sostanze attive ammesse in biologico** (previste dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 del 15 luglio) a condizione che siano contenute in prodotti regolarmente autorizzati in Italia e solo nel caso in cui le avversità bersaglio siano presenti nelle relative schede di coltura.
- Le s.a. impiegabili nel biologico sono escluse dal numero massimo di interventi previsti per le singole avversità nelle singole schede di coltura, fatto salvo quando diversamente specificato.

2025

Norme generali punto 5

- **Possono essere utilizzate tutte le sostanze di base**, come approvate dall'UE. Inoltre, possono essere utilizzate tutte le **sostanze attive a basso rischio**, tutti i **microrganismi** e tutti i **feromoni** a condizione che siano contenute in prodotti regolarmente autorizzati in Italia e solo nel caso in cui le avversità bersaglio siano presenti nelle relative schede di coltura. Tali sostanze possono essere utilizzate anche nel caso in cui non siano esplicitate nelle schede di coltura.
- Le s.a. di cui sopra sono escluse dal numero massimo di interventi previsti per le singole avversità nelle singole schede di coltura.

LINEE GUIDA NAZIONALI

Nella tabella vengono indicate le sostanze attive che, fino al 2024, erano ammesse in automatico e che, **a partire dal 2025 potranno essere impiegate solo laddove indicato nelle norme di coltura.**

Tabella 2- Sostanze ammesse dall'Allegato I del Reg. 2021/1165 non rientranti nella categoria delle sostanze di base, sostanze a basso rischio, microorganismi e feromoni. Aggiornamento al 20/11/2024

<i>Azadiractina</i>
<i>Prodotti rameici</i>
<i>Esca o trappola con Deltametrina</i>
<i>Etilene</i>
<i>Eugenolo</i>
<i>Geraniolo</i>
<i>Timolo</i>
<i>Sali potassici di acidi grassi</i>
<i>Estratto di aglio</i>
<i>Polisolfuro di calcio</i>
<i>Maltodestrina</i>
<i>Olio essenziale di arancio dolce</i>
<i>Olio minerale</i>
<i>Olio di chiodi di garofano</i>
<i>Piretrine pure</i>
<i>Spinosad</i>
<i>Zolfo</i>
<i>Esca o trappola con Lambdacialotrina</i>

**Piretrine e Spinosad
rientrano nei limiti
dei relativi gruppi**

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Limitazioni per avversità

Le sostanze di base, le sostanze attive a basso rischio, i microrganismi, i feromoni **non** rientrano nelle eventuali limitazioni d'uso per avversità (ad esempio «contro questa avversità effettuare massimo due trattamenti»).

Le sostanze ammesse in biologico che non rientrano nelle categorie di cui sopra possono comunque essere escluse dalle limitazioni d'uso per avversità, l'esclusione è indicata nelle schede di coltura.

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Controllo funzionale e regolazione strumentale

Obblighi connessi con il controllo funzionale e con la regolazione strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

Le aziende agricole devono sottoporre le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci alla regolazione strumentale, che deve essere abbinata al controllo funzionale.

La regolazione strumentale deve obbligatoriamente essere effettuata presso i Centri Prova autorizzati dalle Regioni o P.A. e ha una validità di 3 anni.

Il Centro Prova rilascia al proprietario della macchina irroratrice un attestato di conformità di avvenuto controllo funzionale e regolazione strumentale.

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Controllo funzionale e regolazione strumentale

Fatto salvo quanto riportato nelle norme generali regionali per gli anni precedenti, a partire dai controlli effettuati dal 2024 si applicano i seguenti obblighi:

Nel caso di aziende agricole

- 1) **Macchine in uso.** La **validità** degli attestati è di **3 anni**. Le macchine in uso devono avere l'attestato di controllo funzionale e regolazione strumentale in corso di validità. In assenza della regolazione strumentale è richiesto un nuovo attestato di controllo funzionale e regolazione strumentale entro l'anno di adesione a SQNPI indipendentemente dalla validità dell'attestato di controllo funzionale già presente in azienda, fatte salve le eccezioni previste dal DM 4847 del 3/03/2015.
- 2) **Macchine nuove.** Le macchine nuove, che ai sensi del PAN dovrebbero essere sottoposte al controllo funzionale entro i primi 5 anni dall'acquisto, sono invece da **sottoporre a controllo funzionale e regolazione strumentale entro l'anno di adesione a SQNPI o entro un anno dall'acquisto della macchina.**

LINEE GUIDA NAZIONALI – NORME COMUNI DI COLTURA

Controllo funzionale e regolazione strumentale

Nel caso di contoterzisti

- 1) **Macchine in uso. Validità di 2 anni**, fatte salve le eccezioni previste dal DM 4847 del 3/03/2015.
- 2) **Macchine nuove.** Da sottoporre a controllo e regolazione **prima della fornitura del servizio alle aziende.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Irene Goia

irene.goia@regione.piemonte.it